



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 131/S10 DEL 28/04/2008

Oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2008"

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di dare attuazione alla DGR n. 574 del 22 aprile 2008 e di attivare pertanto per l'annualità 2008 il bando per la misura 214 "sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di procedere all'attivazione della misura agroambientale 214 sottomisura b) del PSR Marche 2007/2013 per l'anno 2008 nel rispetto delle norme tecniche per la concessione degli aiuti, che si allega al presente atto (allegato "B") per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare euro 3,0 milioni all'attivazione del bando della misura 2.1.4 sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2008 come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 574 del 22 aprile;
- di fissare al 15/05/2008 il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento;
- di stabilire che la presentazione delle domande deve essere effettuata con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che riceverà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;



- si fa espressa riserva di modifica del presente Bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
- che le disposizioni attuative del bando sono stabilite al paragrafo 4.3 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008;
- di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente atto, pur in un quadro normativo in rapida evoluzione, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 15 maggio 2008 fissata dal Reg.CE 1975/06 per le domande di aiuto a superficie;
- di stabilire che, il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui al allegato B modello "214A" al presente decreto, i seguenti impegni:
 - di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
 - di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misura 214 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);

Luogo di emissione Ancona, li

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991);



- Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21/06/06 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione 2007-2013";
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n. C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
- L.R. 46/1992 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale";
- L.R. 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato



- approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche.
 - DGR n. 574 del 22/04/2008 "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misure agroambientali" relativo alla Misure 2.1.1 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"; alla Misura 2.1.2 "Indennità naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse da quelle montane" ; Misura 2.1.4 "Pagamenti agroambientali" sottomisure b, d.1.a, d.1.b, d.2 ;
 - Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
 - Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2007.517 del 6 luglio 2007 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2007
 - Circolare AGEA - UM n. 12 del 17/05/2007 - Sviluppo rurale 2007 - Asse 2 - misure a superficie - presentazione domande di conferma - modalità;
 - Circolare AGEA Prot. N. 27589/UM n. 1 del 15/01/2008 Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
 - Circolare AGEA - Prot. N. 27849/UM n. 3 Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
 - Circolare AGEA - Prot. N. 28413/UM del 17/04/2008 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali - Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) - Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione



della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 85/08 del 17/03/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di Pagamenti Agroambientali ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 2.1.4 b l'importo di euro 91.390.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 38.793.575,00 vincolati ai trascinatori dalla precedente programmazione 2000-2006, e € 52.596.000,00 per la misura 2.1.4.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, è individuato nell'PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma ed è responsabile, in base all'art. 75 del medesimo Regolamento, dell'attuazione del bando 2008, nonché della sua corretta gestione.

La DGR n. 574 del 22/04/2008 ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie per le annualità 2007 e 2008 ed ha approvato le Disposizioni Attuative delle Misure Agroambientali, a cui per l'appunto deve fare riferimento la Misure 2.1.4 sottomisura b Sostegno all'agricoltura biologica.

L'assegnazione delle risorse è stata effettuata sulla base del Piano Finanziario approvato con il PSR e tenendo conto anche del trascinarsi dei fondi necessari a coprire gli impegni della precedente programmazione 2000-2006. La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 3.000.000,00 annuali pari ad € 15.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

A tal proposito occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria per le misure a superficie, è fissato al 31/05/2008.

Il rispetto di tale scadenza impone di procedere con la massima urgenza all'attivazione del bando al fine di consentire ai produttori l'accesso agli aiuti per l'anno 2008.

La Regione si impegna comunque a definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che riceverà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Ciò avverrà in tempo utile a non determinare ritardi nell'istruttoria nelle domande d'aiuto e successiva liquidazione delle domande di pagamento.

Il bando indica i beneficiari, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, il tutto riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le disposizioni di Attuative dei bandi in questione sono invece quelle stabilite ai paragrafi 4.3 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008.

Proposta



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Numero: 131/S10

Pag.

Data: 28/04/2008

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 - D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II, Misure 2.1.4. sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2008"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II - MISURA 2.1.4

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Misura

Misura 2.1.4

Sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica

Annualità

2008

Dotazione finanziaria assegnata



Euro 3.000.000,00

Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2008

Responsabili di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

1.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto - pagamento redatte utilizzando obbligatoriamente il Modello Unico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato nei modi di legge e integrato con tutta la documentazione indicata al successivo punto, devono essere presentate presso il SDA competente per territorio.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed eventuali altri soggetti abilitati dalla AdG della Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nella **Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e ss.mm.ii.**, che è disponibile sul sito di AGEA all'indirizzo **www.agea.gov.it**.

I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il **15 maggio 2008**.

Le domande, andranno obbligatoriamente presentate (rilasciate), entro la scadenza, sul sistema informativo SIAN.

Eccezionalmente dati i tempi ristretti per questa scadenza la domanda cartacea e i relativi documenti allegati potranno essere presentati alle SDA competenti per territorio entro il 09/06/2008.

Anche le domande cartacea inviate per mezzo posta dovranno pervenire alle SDA competenti per territorio entro e non oltre le ore 12.00 del 09/06/2008.

Ai fini dell'individuazione del SDA competente a ricevere la domanda cartacea occorre fare riferimento all'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C).
- c) Relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- d) Planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati;



e) Modello 2.1.4 b) in cui devono essere riportati gli appezzamenti, le relative colture e la rotazione biennale (deve essere sottoscritto dal richiedente e dal tecnico stesso che redige la relazione tecnica).

f) Modello (214A)

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., f., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

1.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata. Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati). Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento. In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.



Allegato B



**REGIONE
MARCHE GIUNTA
REGIONE**



**COMMISSIONE
EUROPEA**

*PSR Marche – Bando di
Attuazione – Misura
214 – Sottomisura
b) sostegno
all'agricoltura biologica*

BANDO MISURA 214: Sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica

1. DEFINIZIONI GENERALI

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013"

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare, con l'adozione di propri provvedimenti, la prosecuzione di impegni quinquennali, mai oltre il limite dei sette anni.

Possono presentare domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale e società agricole

- titolare di partita IVA agricola;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");



- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

B. società cooperativa

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

C. impresa associata

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente Misura.

2.2. Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

2.3. Limiti e condizioni generali

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:
 - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - o ambiente;
 - o benessere degli animali;
- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria. Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l'azienda in possesso dei beneficiari, per tutta la durata del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

3. IMPEGNI

3.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche

1. La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per almeno 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali.



2. Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto;
3. La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il periodo di impegno.
4. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive;
5. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013".
6. E' prevista una deroga al punto precedente in ragione della possibilità di adottare le tecniche di coltivazione biologiche soltanto su tutte le colture perenni specializzate, arboree e arbustive coltivate (in attualità di coltura) su tutta la superficie della UTE indicata al punto precedente.

3.2. Tipologie degli interventi e Impegni agroambientali da baseline

Gli impegni previsti per la Sottomisura hanno una durata di cinque anni.

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dai Regolamenti (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
- b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco);
- d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a seguito dell'introduzione di nuove colture.
- e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati);
- f) modello 2.1.4 b) in cui devono essere riportati gli appezzamenti, le relative colture e la rotazione almeno biennale (deve essere sottoscritto dal richiedente e dal tecnico stesso che redige la relazione tecnica);
- g) limitazione all'uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell'Allegato II A del Reg.CE 2092/91;
- h) la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell'uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti fitosanitari conformemente a quanto riportato nell'Allegato II B del Reg.CE 2092/91;
- i) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel registro delle operazioni colturali;
- j) applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di



agricoltura biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell'impegno, che rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:

- a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora la durata dell'impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell'impegno sia di 7 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere calcolato
- b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati. Si considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. la coltivazione per due o più anni consecutivi di coltivazioni cereali autunno vernini della medesima specie vegetale nello stesso appezzamento. È consentita una deroga a tale regola soltanto nel caso della coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggere poliennale;
 - ii. la coltivazione per due o più anni consecutivi di coltivazioni primaverili estive della medesima specie vegetale nello stesso appezzamento;
 - iii. la coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate, non è condizione di superamento del vincolo di divieto della monosuccessione.
- k) Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all'aiuto il rapporto UBA bovine media annuale/superficie foraggere a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato come specificato nelle disposizioni attuative e tenendo conto del solo bestiame bovino allevato con il metodo biologico e delle superfici foraggere richieste a premio;
- l) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato.
- m) le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere, le colture foraggere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità.

3.3. Decorrenza degli impegni

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande per i contratti agroambientali sono definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004. L'articolo in questione, prevede come data limite di presentazione delle domande il 15 maggio di ogni anno. Gli impegni partono dalla data di presentazione della domanda.



4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo messo a bando

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 3.000.000,00 annuali pari ad € 15.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

4.2. Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

4.3. Livello ed entità dell'aiuto

Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l'adozione di tecniche di agricoltura biologica per la prima volta in azienda.

Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente impegno agroambientale.

Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con la misura relativa all'agricoltura biologica.

Gruppo colturale	Introduzione (€/ha)	Mantenimento in zona montana (€/ha)	Mantenimento in altre zone (€/ha)
Cereali autunno vernini	180	140	160
Cereali primaverili-estivi (*)	280	220	250
Proteiche da granella	170	130	150
Oleaginose	170	130	150
Medica e foraggere avvicendate	110	90	100
Ortaggi e piccoli frutti	600	470	540
Piante officinali poliennali	400	330	370
Vite	770	600	690
Olivo	600	480	550
Fruttiferi	780	620	710
Foraggere con zootecnia bio (**)	250(**)	250(**)	250(**)

(*) Mais e sorgo;

(**) Nel caso in cui l'azienda percepisca un premio ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03, relativo alle "Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura", l'importo unitario ad esso riferito, verrà dedotto dall'importo di compensazione ad ettaro della presente tabella. L'Organismo Pagatore attiverà procedure di controllo che garantiscono la non sovrapposizione degli interventi. Tale verifica sarà attuata sia in fase istruttoria, che in fase di controllo ex-post, in funzione delle informazioni di cui dispone l'Amministrazione regionale e delle verifiche incrociate previste ad interventi conclusi.



Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a) della Misura 2.1.4.

La compensazione relativa alle "foraggere con zootecnia bio" è erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l'allevamento di bovini da carne e/o da latte al sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni:

- allevino tutti i bovini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
- le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini aziendali;
- il rapporto UBA bovine media annuale/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree.

Le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA media annuale/Ha di foraggere, le colture foraggere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale".

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Priorità e punteggi

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	35%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	35%
TOTALE	100%

La priorità prevista dal PSR Marche 2007-2013 relativa agli interventi realizzati nell'ambito di un accordo agroambientale d'area, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite dal capitolo 5.3.2. del PSR stesso, è rispettata in virtù della pubblicazione di specifici bandi a favore di accordi agroambientali d'area in cui è previsto il finanziamento di tutte le domande delle aziende aderenti ai progetti ammessi a finanziamento. Tale priorità pertanto non viene presa in considerazione nei bandi per gli interventi disaggregati.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	Punti
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq del 50% e $<$ del 75% della	0,75



superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 25% e $<$ al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area ZVN $<$ al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e $<$ al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $<$ al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha.

5.2. Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.



Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali.

La condizione di priorità è rispettata dagli agricoltori che dimostrino il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.

A parità ulteriore di preferenza, sarà assegnata priorità alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

5.3. Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

6. Decadenza dell'aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

In materia di applicazioni delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Modello 214 A 2008

**CUAA
totali)**

/

N. Domanda

Pagina (n°/di

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Numero: 131/S10

Pag.

Data: 28/04/2008

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4
sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritt

_____ nat_ a _____ il _____

_____ e residente a _____

_____ via/fraz/loc. _____

_____ in qualità di rappresentante legale della ditta/società: _____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1. *sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica*

con riferimento al bando 2008 approvato con DDS N. _____ del _____

DICHIARA

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 214 /c 2008

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

I sottoscritt _____ nat_ _____

a _____



il _____ e residente a

via/fraz/loc.

In qualità di rappresentante legale della ditta/società

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq del 50% e < del 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture



perenni specializzate

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha.

Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	SI/NO
- domande presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta delle produzioni tramite il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.	

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



MODELLO 214.b

RICHIEDENTE

DOMANDA ORGANISMO PAGATORE n.

Num. Ord.	Num. App.	RIQUADRO COLTURE SPECIALIZZATE					RIQUADRO COLTURE PROMISCUE					Altre Sottomisure App.	
		coltura specializzata	Num. piante	Sup. interes App. a/ca	Coltura I° anno prec.	Coltura II° anno prec.	1° coltura promiscua	Sup. I° colt. Prom. a/ca	Num. piante 1° colt. Prom.	II° coltura promiscua	Sup. 2° colt. Prom. a/ca		Num. Piante 2° colt. Prom.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

TOT. SUPERFICIE INTERESSATA (1) a/ca

TOTALE SUPERFICIE AZ. INTERESSATA (1+2+3)

Tot.1°Colt. Prom.(2) a/ca

Tot.2° Colt. Prom.(3) a/ca

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL TECNICO